

Pubblicato il 31/03/2017

**N. 04109/2017 REG.PROV.COLL.**  
**N. 06865/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6865 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Bachitter Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

*contro*

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

*per l'annullamento*

del provvedimento di rigetto della istanza, per la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, avanzata dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le ordinanze istruttorie nn. 5460/2015, 10270/2015, 2236/2016 e 10276/2016 adottate dalla Sezione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. – Il Signor Bachitter Singh, di nazionalità indiana ebbe a presentare istanza volta all'acquisizione della cittadinanza italiana nel 2010.

Non avendo ricevuto alcuna risposta in merito alla conclusione del procedimento, lo straniero presentava ricorso presso questo Tribunale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ottenendo l'accoglimento dello stesso.

Concluso il procedimento con provvedimento di diniego di rilascio della concessione di cittadinanza da parte dei competenti Uffici del Ministero dell'interno, motivata sulla circostanza che il richiedente risultava condannato per reati contravvenzionali inerenti la guida in stato di ebbrezza, lo straniero proponeva ricorso recante motivi aggiunti sostenendo la illegittimità del provvedimento di diniego, sostenendo tra l'altro il difetto di motivazione e l'incompletezza dell'istruttoria e chiedendone il giudiziale annullamento.

2. – Si costituiva con memoria di stile l'Amministrazione intimata di talché, con una prima ordinanza istruttoria, 14 aprile 2015 n. 5460, la Sezione, rilevata la costituzione in giudizio della parte pubblica senza alcuna produzione documentale, ha onerato la stessa Amministrazione di riferire “in ordine agli sviluppi che hanno caratterizzato la procedura di cittadinanza esitata con il provvedimento di diniego, accompagnando

la Relazione con la necessaria documentazione a conforto”.

A tale ordine istruttorio l'Amministrazione non dava seguito, di talché la Sezione reiterava la richiesta con ordinanza 27 luglio 2015 n. 10270 onerando, nel contempo, parte ricorrente della sua notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione.

Alla successiva udienza la parte ricorrente chiedeva termine per riproporre la notifica e ciò veniva accordato con ordinanza 15 febbraio 2016 n. 2236.

Nonostante l'intervenuta notifica dell'ordinanza, da parte della difesa del ricorrente, l'Amministrazione non ottemperava al disposto istruttorio, di talché si rendeva necessario un ultimo tentativo di reiterazione dell'ordine istruttorio (ordinanza n.10276/2016), ma anche in questo caso la notifica del predetto ordine, effettuata anche onerando dell'incombente la parte ricorrente, non dava alcun esito.

Alla udienza del 28 febbraio 2017 è comparso il solo difensore dello straniero chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, tenuto conto che nuovamente l'Amministrazione non aveva adempiuto all'ordine istruttorio reiterato alla udienza di ottobre 2016.

La causa quindi veniva trattenuta in decisione.

3. – La Sezione si trova costretta, suo malgrado, a dover nuovamente affrontare il caso, per vero peculiarissimo, dell'Amministrazione resistente che non si rende parte collaborativa in un processo avente ad oggetto l'impugnazione di un diniego di cittadinanza, nel caso di specie motivato sulla contestata pericolosità dello straniero per essere stato condannato per violazioni contravvenzionali del divieto di guida in stato d'ebbrezza.

In punto di diritto, in via generale, in considerazione del suo ampio potere discrezionale, legittimamente l'Amministrazione può negare la

concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero condannato in sede penale per guida in stato di ebbrezza ed anche se il relativo reato è stato depenalizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 8 maggio 2014 n. 2557).

Nondimeno sul punto deve rammentarsi che la valutazione discrezionale sull'integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questo commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto.

Per quanto possa, infatti, essere reputata fonte di rilevante allarme sociale la guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, non risulta, dalla lettura del provvedimento impugnato, che il Ministero dell'interno abbia valutato, al di là del dato fattuale del decreto penale di condanna (peraltro di un reato meramente contravvenzionale, previsto dal codice della strada a prevenzione di eventuali sinistri), l'effettiva gravità della vicenda (cfr., in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2013 n. 2920).

4. – Peraltro il gravissimo *deficit* processuale nel quale è incorsa la parte resistente che, nonostante i reiterati inviti istruttori, non ha eseguito l'ordine istruttorio rivolto dal giudice amministrativo, costituisce un elemento che contribuisce indubbiamente a considerare inosservati i più elementari canoni di disvelamento della motivazione degli atti amministrativi, quantomeno nella sede processuale, tenendo conto del percorso istruttorio sviluppato dall'Amministrazione.

Ne segue che, a fronte del grave difetto motivazionale che emerge dalla piana lettura dell'atto di diniego di cittadinanza, detto provvedimento deve essere annullato, salvi le ulteriori decisioni dell'Amministrazione,

che dovrà rivalutare, ora per allora, l'effettiva pericolosità dello straniero senza preconcetti e immotivati apriorismi in presenza di una qualsivoglia condanna penale, tenendo anche conto che, nella specie, l'asserito quadro di riprovevolezza penale è caratterizzato dalla presenza di decreti penali di condanna che, ai sensi dell'art. 560, comma quinto, c.p.p., ordinariamente vengono meno quali presupposti ostacolo del rilascio della cittadinanza, se non accompagnati da una puntuale verifica circa la pericolosità dello straniero.

5. - In ragione delle esposte osservazioni non resta che accogliere il ricorso proposto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e fatta salva, ovviamente, ogni ulteriore determinazione che l'Amministrazione assumerà rispetto al procedimento che dovrà essere riavviato d'ufficio in esecuzione della presente sentenza.

Sussistono nondimeno i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa, considerata la particolarità del caso e la perdurante necessità di valutare, in modo approfondito e in un rinnovato giudizio discrezionale da parte dell'Amministrazione, l'effettivo inserimento del richiedente nel tessuto sociale italiano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che assumerà in merito l'Amministrazione.

Spese compensate.

Contributo unificato da restituire a cura dell'Amministrazione in favore del ricorrente Signor Bachitter Singh.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Toschei**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO